

Credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno

di Federica Perli

Bussola del 15 marzo 2018

I commi da 98 a 108 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) introducono un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni: Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna; Molise; Abruzzo.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Sviluppo Argomento - 3. Zone Economiche Speciali (ZES) - 4. Soggetti esclusi - 5. Oggetto dell'agevolazione - 6. Determinazione dell'agevolazione - 7. Accesso all'ottenimento dell'agevolazione - 8. Modalità di fruizione del credito - 9. Cumulo con altri benefici - 10. Rideterminazione del credito - 11. Riferimenti



1. Introduzione

I commi da 98 a 108 della <u>Legge n. 208/2015</u> (c.d. Legge di Stabilità 2016) introducono un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni: **Campania**; **Puglia**; **Basilicata**; **Calabria**; **Sardegna**; **Molise**; **Abruzzo**.

Il credito d'imposta viene calcolato mediante l'applicazione di una **percentuale** che varia in considerazione delle dimensioni dell'impresa cui viene concesso, all'ammontare degli **investimenti agevolabili** acquistati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 da considerarsi come ammontare lordo degli investimenti per i beni acquistati dopo il 1° di marzo 2017 e ammontare netto degli investimenti per i beni acquistati prima del 1° gennaio 2016 e fino al 28 febbraio 2017.

Per avvalersi dell'agevolazione è necessario inviare apposita **istanza** all'Agenzia delle Entrate che risponderà comunicando alle imprese richiedenti l'autorizzazione alla fruizione del credito.

Il credito si utilizza **unicamente in compensazione** ai sensi dell'<u>art. 17</u> del D.Lgs. 241/1997 ed è cumulabile con aiuti *de minimis*. Diversamente da come prevedeva la normativa ante modifiche di cui all'<u>art. 7-quater</u> comma 5 del D.L. n. 243/2016, esso è cumulabile anche con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

2. Sviluppo Argomento

Il **credito d'imposta** per gli investimenti nel mezzogiorno, di cui ai commi da 98 a 108 della <u>Legge di Stabilità per il 2016</u>, è indirizzato, ai sensi del comma 98, alle imprese (<u>art. 55</u> del TUIR indipendentemente dalla natura giuridica) che effettuano acquisti di **beni strumentali** nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle **regioni**:

- Campania (*);
- Puglia (*);
- Basilicata (*);
- Calabria (*);
- Sicilia (*);
- Sardegna (***);
- Molise (**);
- Abruzzo (**).
- (*) ammissibili alle **deroghe** previste dall'<u>articolo 107</u>, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (l'agevolazione riguarda l'intero territorio regionale)
- (**) ammissibili alle deroghe previste dall'<u>articolo 107</u>, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (l'agevolazione riguarda solo alcuni comuni o parti di essi)
- (***) La **Sardegna** prima della modifica di cui all'<u>art. 7-quater</u> del D.L. 29 dicembre 2016 convertito con modifiche dalla <u>Legge n. 18/2017</u>, era compresa nelle zone ammissibili alle deroghe di cui all'<u>articolo 107</u>, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. **Dopo la modifica** invece, la regione in argomento rientra tra le zone ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea già a partire dal 1° gennaio 2017 così come precisa la Circolare dell'Agenzia delle Entrate <u>n. 12/E</u> del 13.04.2017.



L'agevolazione riguarda gli acquisti effettuati nel **periodo** che decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019.

Con le modifiche di cui all'art. 7-quater del D.L. 29 dicembre 2016 convertito con modifiche dalla Legge n. 18/2017 in vigore dal 1° marzo 2017 il nuovo testo di legge parla di " acquisizioni di beni strumentali nuovi (...) fino al 31 dicembre 2019", dunque la nuova disciplina si applica, come spiega la Circolare 12/E del 13 aprile 2017, alle sole acquisizioni effettuate post 1° marzo 2017.

Sulla base delle dimensioni dell'impresa destinataria del credito d'imposta, esso compete in misura differente, in particolare:

fino al 1° marzo 2017

(Regole **ante modifiche** di cui all'art. 7-quater del D.L. 29 dicembre 2016 convertito con modifiche dalla Legge n. 18/2017 in vigore dal 1° marzo 2017)

- 1. piccole imprese --> massimo 20%
- 2. medie imprese --> massimo 15%
- 3. grandi imprese --> massimo 10%

dal 1° marzo 2017

(Regole **post modifiche** di cui all'art. 7-quater del D.L. 29 dicembre 2016 convertito con modifiche dalla Legge 18/2017 in vigore dal 1° marzo 2017)

- 1. piccole imprese --> massimo 20%
- 2. medie imprese --> massimo 15%
- 3. grandi imprese (*) --> massimo 25%
- 4. grandi imprese (**) -->massimo 10%
- (*) situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
- P.S. le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese, ossia il 25%, possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. Quindi il 20% per le piccole imprese diventa 25% maggiorato di 20 punti percentuali, che diventa in totale 45%, e il 10% per le medie imprese, diventa 25% maggiorato di 10 punti percentuali, che diventa in totale 35%.
- (**) situate in alcuni comuni di Abruzzo e Molise
- P.S. le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese, ossia il 10%, possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. Quindi il 20% per le piccole imprese diventa 10% maggiorato di 20 punti percentuali, che diventa in totale 30%, e il 10% per le medie imprese, diventa 10% maggiorato di 10 punti percentuali, che diventa in totale 20%.



In evidenza: Raccomandazione <u>2003/361/CE</u> della Commissione 6 maggio <u>2003</u> (Criteri per identificare se una impresa è piccola, media o grande)

PICCOLA IMPRESA: meno di **50 dipendenti** e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a **10 milioni** di euro.

MEDIA IMPRESA: meno di **250 dipendenti** e un fatturato annuo inferiore a **50 milioni** di euro o un totale di bilancio non superiore a **43 milioni** di euro.

GRANDE IMPRESA: oltre **250 dipendenti** e un fatturato annuo da **50 milioni** di euro in su o un totale di bilancio superiore da **43 milioni** di euro in su.

3. Zone Economiche Speciali (ZES)

Il <u>D.L. 20 giugno 2017, n. 91</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>L. 3 agosto 2017, n. 123</u> (c.d. "Decreto Sud 2017"), ha istituito al capo II le cosiddette ZES. Come recita l'<u>art. 4</u> del Decreto in argomento: "*Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal* Regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT)...."

L'esercizio di attività economiche di imprese già operanti nel ZES con riferimento ai nuovi investimenti, che di nuove imprese che si insedieranno nelle ZES, consentirà l'accesso a condizioni speciali.

A tal proposito, il credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno oggetto della presente scheda, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro (art. 5, c. 2 del D.L. n. 91/2017).

4. Soggetti esclusi

Sono esclusi dalla fruizione del credito d'imposta, per espressa previsione normativa:

- i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- le imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

5. Oggetto dell'agevolazione

Ai sensi del comma 99 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, sono agevolabili "gli



investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio"

Come precisa la Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, gli investimenti per essere agevolabili devono essere indirizzati alla **creazione di un nuovo stabilimento**, all'ampliamento della capacità produttiva di quello esistente, alla diversificazione della produzione, al cambiamento di un processo produttivo esistente ecc.... L'investimento deve dunque introdurre elementi di **innovazione**, non deve limitarsi alla sostituzione di beni strumentali già esistenti.

I beni oggetto dell'investimento devono essere **strumentali** rispetto all'attività esercitata, non possono dunque essere beni merce o beni che, assemblati e trasformati, realizzino beni destinati alla vendita.

Ovviamente i beni agevolabili devono essere destinati a strutture produttive ubicate nelle zone agevolabili.

6. Determinazione dell'agevolazione

La misura del credito d'imposta concedibile è così determinata:

 nella versione ante 1° di marzo 2017 l'agevolazione viene commisurata al valore dell'investimento netto calcolato come nello schema sotto riportato che non può superare 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

INVESTIMENTO LORDO

(inteso come ammontare dell'investimento lordo in beni agevolabili per ciascun periodo d'imposta e per ciascuna struttura produttiva)

meno (-)

AMMORTAMENTI FISCALI DEDOTTI NEL PERIODO D'IMPOSTA

(per **ammortamenti fiscali** dedotti nel periodo d'imposta si intendono quelli relativi ai beni già esistenti rientranti nella **medesima categoria** dei beni oggetto di agevolazione. Rimangono esclusi, evidentemente, gli ammortamenti relativi ai beni oggetto di agevolazione)

INVESTIMENTI NETTI

(investimento agevolabile sul quale applicare le percentuali menzionate sopra per la determinazione del credito d'imposta spettante)

• nella versione post 1° di marzo 2017 viene commisurata unicamente al valore dell'investimento



lordo che, per ciascun progetto di investimento, non può superare i 3 milioni di euro per le piccole imprese, i 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Come precisa il comma 101 dell'art. 1 della Legge 208/2015 per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo **sostenuto dal locatore** per l'acquisto dei beni che non comprende le spese di manutenzione.

INVESTIMENTO LORDO

(inteso come ammontare dell'investimento lordo in beni agevolabili per ciascun periodo d'imposta e per ciascuna struttura produttiva. A questo importo si applicano le percentuali menzionate sopra per la determinazione del credito d'imposta spettante)

In evidenza: Acquisizioni di beni acquistate prima e dopo il 1° marzo 2017

Come spiega la Circolare n. 12/E del 13 aprile 2017, in conseguenza delle modifiche apportate dall'art. 7-quater, co. 5, del D.L. n. 243/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18, il credito d'imposta è disciplinato da due differenti **regimi**. In particolare, poiché il nuovo comma 98 prevede l'attribuzione del credito d'imposta alle imprese che effettuano le acquisizioni dei beni strumentali nuovi fino al 31 dicembre 2019, la norma **non è retroattiva** pertanto:

- per i beni acquistati dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017: si applica la vecchia normativa (percentuali di cui al vecchio comma 98 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 e, la base imponibile ai fini del calcolo del credito è rappresentata dall'investimento netto);
- per i beni acquistati dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017: si applica la **nuova normativa** (percentuali di cui al nuovo comma 98 dell'art. 1 della L. 208/2015 e la base imponibile ai fini del calcolo del credito è rappresentata dall'investimento lordo).

Con riferimento invece, al **limite massimo di investimento ammissibile**, aumentato nella nuova versione del comma 101 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, come spiega la circolare in argomento, per ciascun progetto iniziato **ante** 1° marzo 2017 e concluso dopo tale data "si ritiene che trovi applicazione il nuovo limite, considerata la ratio delle vigenti disposizioni che hanno inteso agevolare in misura maggiore gli investimenti nel Mezzogiorno".

7. Accesso all'ottenimento dell'agevolazione

Per avvalersi del credito d'imposta, le imprese devono presentare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la **comunicazione** per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, revisionata e modificata per il 2018 dal Provvedimento del 27 dicembre 2017. Si ricorda il modello di



comunicazione attualmente in vigore, apporta alcune modifiche a quello approvato con il <u>Provvedimento del 14 aprile 2017</u>, che sostituiva quello approvato con <u>Provvedimento del 24 marzo 2017</u>.



COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO


(Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; - quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003	Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il Digs n. 196/2003, "Codice in materia di protezione de dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati su dati personali.
Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalit connesse al riconoscimento del credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge 2 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizion del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003).
Conferimento dei dati	I dati richiesti devano essere forniti obbligatoriamente per poter fruire del credito d'imposta di cui all'art. I commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. L'indicazione di da non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o penali. L'indicazione del referente e del suo numero di talefono, di cellulore e l'indirizzo di posta elettronica facoltativa e consente all'Agenzia delle Entrate di contattare facilmente l'impresa beneficiaria per eventual comunicazioni.
Modalità del trattamento	I dati acquisiti attraverso questo modello verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e co logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possess dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materi di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmission della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Titolare del trattamento	L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto di Digs n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nell loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Responsabili del trattamento	Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia dell Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologio cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i da identificativi agli interessoti.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato (art. 7 del Dlgs n. 196/2003) può accedere o propri dati personali per verificame l'utilizzo a, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previs dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Questi diritti passono essere esercitati con richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.
Consenso	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previst dalla legge.









Dopo l'invio della comunicazione l'Agenzia delle Entrate effettua le opportune verifiche formali e comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

8. Modalità di fruizione del credito

Il credito d'imposta può essere utilizzato unicamente in **compensazione** ai sensi dell'<u>art. 17</u> del D. Lgs. n. 241/1997 a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento.



La compensazione va esposta nel modello F24 da presentarsi esclusivamente attraverso il servizio *entratel* o *fisconline*, pena il **rifiuto** dell'operazione di versamento e può essere effettuata a partire dal 5° giorno **successivo** alla data di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di **maturazione del credito** e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Per espressa previsione normativa, al credito d'imposta in argomento, **non** si applica il limite di cui all'<u>articolo</u> 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250.000 euro annui)

9. Cumulo con altri benefici

Ai sensi del comma 102 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 (nuova versione) il credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Nella precedente versione del comma 102, che continua a trovare applicazione per gli investimenti effettuati **ante** 1° marzo 2107, il credito non era invece cumulabile né con gli aiuti *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

10. Rideterminazione del credito

Ai sensi del comma 105 dell'art. 1 della L. 208/2015 il credito d'imposta viene **rideterminato** qualora:

- i beni strumentali oggetto di agevolazione, non entrino in funzione entro il 2° anno successivo a quello della loro **acquisizione** o **ultimazione**;
- i beni strumentali oggetto di agevolazione, siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione.

N.B. Per i beni acquisiti in leasing la rideterminazione dell'agevolazione ha effetto anche qualora non venga esercitato il diritto di riscatto entro il periodo di vigilanza.

La rideterminazione del credito d'imposta avviene, per ciascun anno di fruizione dello stesso, mediante il **ricalcolo** del credito attraverso le modalità descritte sopra, escludendo i beni non più agevolabili per le motivazioni di cui ai punti 1 e 2.

Il credito **indebitamente utilizzato**, come precisano le Circolari <u>34/E</u> del 3 agosto 2016 e 12/E del 13 aprile 2016, deve essere versato, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le descritte ipotesi di rideterminazione, **senza** applicazione di sanzioni. **Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205)**

Il comma 892 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018, ha incrementato le risorse da destinare al



Bussola di Federica Perli

finanziamento del credito d'imposta per il mezzogiorno, di un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019.

11. Riferimenti

Normativi:

- Art. 5, c. 2, D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123;
- Art. 18 quater, c. 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45;
- art. 7-quater, comma 5, del D.L. n. 243/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 27 dicembre 2017;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 aprile 2017
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 marzo 2016

Prassi:

- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 13 aprile 2017
- Domande frequenti (FAQ) 4 gennaio 2017 Ministero dello Sviluppo economico
- Risoluzione n. 118/E del 22 dicembre 2016
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 3 agosto 2016
- Risoluzione n. 51/E del 4 luglio 2016 Agenzia delle entrate

